MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

UNIONCAMERE

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER PROMUOVERE L'IMPRENDITORIA MIGRANTE, RAFFORZARNE I RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE E AMPLIARNE LA CONOSCENZA.

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale, nata a Rieti il 17 luglio 1972 e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - UNIONCAMERE (codice fiscale 01484460587) con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21, di seguito indicata per brevità come "UNIONCAMERE", rappresentata dal dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (Catania) il 30 novembre 1959, in qualità di Segretario Generale di UNIONCAMERE,

PREMESSO CHE

- la risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, riconosce il "contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile", prevede l'impegno globale ad "aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche, anche tecniche e professionali, per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria" (Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti) e a promuovere "politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l'accesso a servizi finanziari" (Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti);
- nel Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, la Commissione Europea scrive che "un sistema sano ed equo di gestione della migrazione passa anche dall'assicurare che tutti coloro che si trovano legalmente nell'UE possano partecipare e contribuire al benessere, alla prosperità e alla coesione delle società europee". D'altro canto, "per troppi migranti e famiglie provenienti da un contesto migratorio la disoccupazione, la mancanza di opportunità di istruzione o formazione e la scarsa interazione sociale continuano a rappresentare una sfida";

- nel Piano d'Azione sull'Integrazione e l'Inclusione 2021-2027 la Commissione indica la formazione, l'occupazione e le competenze tra le aree prioritarie di intervento, e ricorda che "gli imprenditori migranti contribuiscono alla crescita economica, creano posti di lavoro e possono favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19. Ciononostante, devono affrontare diverse sfide, come la mancanza di reti, le difficoltà di accesso al credito e l'insufficiente conoscenza del quadro normativo e finanziario". È, quindi, necessario "un maggiore sostegno agli imprenditori migranti, compresi gli imprenditori sociali, attraverso un più facile accesso ai finanziamenti, alla formazione e alla consulenza" e gli Stati Membri sono invitati a "incoraggiare l'imprenditorialità tra i migranti attraverso programmi di formazione e tutoraggio su misura, aprendo ai migranti le strutture di sostegno all'imprenditorialità tradizionali e includendo l'imprenditorialità nei programmi di integrazione";
- la *European Partnership on Integration*, siglata nel 2017 tra Commissione Europea e parti economiche e sociali (ETUC, Business Europe, SMEUnited, CEEP ed Eurochambres) e rinnovata nel 2020, riconosce che "lavoratori e imprenditori migranti possono giocare un ruolo importante nella fase di ripresa dopo la pandemia da Covid-19". È quindi necessario focalizzare gli sforzi futuri anche per "supportare l'imprenditoria come contributo importante all'economia e alla ripresa";
- il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (articolo 4-bis). Prevede, inoltre, che "lo Stato, le Regioni, le province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore" favoriscano le misure di integrazione sociale (articolo 42);
- l'Atto di Indirizzo per l'anno 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali indica come prioritario promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei migranti e dei loro figli, intervenendo nelle diverse aree del processo di integrazione come definito dal testo Unico dell'immigrazione per favorire la convivenza e la partecipazione alla vita economica, culturale e sociale". Deve, inoltre, proseguire "l'investimento strumenti di conoscenza sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione

per garantire un'informazione corretta, combattere le percezioni distorte e offrire un valido supporto ai processi decisionali";

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.1, comma 4, del d.l. n.85 del 16 maggio 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 121 del 14 luglio 2008, svolge, tra l'altro, compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati e di promozione delle iniziative afferenti le politiche attive, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti per l' inserimento ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, ivi comprese le azioni di promozione di impresa e di autoimpiego;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 al n. 168, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
- la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* assegna alle Camere di Commercio, fra gli altri compiti, la tenuta del registro delle imprese, la promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, la promozione della competitività favorendo l'accesso al credito ed il supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero;
- UNIONCAMERE, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche; al fine del coordinamento delle iniziative stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del

sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli (art. 7, comma 3 della l. 580/93 come modificata dal D.lgs. n. 219 25 novembre 2016 e art. 9, comma 2, lettera g) dello Statuto);

- UNIONCAMERE supporta le Camere di commercio anche nello svolgimento delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e, più specificamente, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi al sostegno alla competitività delle imprese e dei territori (art. 2 comma 2, lettera d) della L. 580/93 come modificata dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- con specifico riferimento a quest'ultima attività, UNIONCAMERE sostiene le politiche attive del lavoro tramite l'orientamento al lavoro e alle professioni come stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

- le imprese costituite da cittadini stranieri costituiscono una realtà consolidata e in continua crescita nell'ambito del tessuto produttivo italiano. Secondo un'elaborazione di Unioncamere-InfoCamere su dati del Registro imprese delle camere di commercio, "con quasi 650mila imprese, il 10,7% del totale, alla fine di marzo 2022 l'imprenditoria straniera si conferma una componente strutturale del tessuto imprenditoriale italiano, presente nel 94% dei comuni italiani e capace di attraversare indenne – allargando il proprio perimetro – l'emergenza Covid. Nel periodo compreso tra la fine di marzo 2020 e il 31 marzo di quest'anno, il numero di imprese guidate da persone nate fuori dai confini nazionali è cresciuto di 54mila unità (+8,7% contro una crescita media del totale delle imprese del 2,3% nel periodo)";
- alla crescita e alla vitalità dimostrata da queste imprese anche in periodi di crisi fanno da contraltare diverse criticità che ne limitano il potenziale, a svantaggio dei titolari, del sistema produttivo e della comunità tutta. Tra queste, si segnalano: piccole dimensioni; concentrazione in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso già scelti da altri connazionali ("etnicizzazione"); difficile rapporto con la complessità delle norme e della burocrazia legata attività di impresa in Italia; collegamenti deboli con il resto del tessuto produttivo e con gli enti e le istituzioni che lo affiancano; mancanza di capitali iniziali e di garanzie, e conseguenti difficoltà nell'accesso al credito. Si riproducono, così, anche tra gli imprenditori le

condizioni di svantaggio riscontrabili tra i lavoratori subordinati migranti, come lo schiacciamento su basse qualifiche e bassi redditi o la ghettizzazione settoriale;

- questa Amministrazione ha realizzato a partire dal 2018 una proficua collaborazione con UNIONCAMERE per la realizzazione di un Osservatorio sull'imprenditoria migrante e l'inclusione finanziaria e per l'ampliamento/miglioramento dell'offerta di servizi erogati dalla rete camerale ai cittadini migranti e con background migratorio, sulla base del quale è stato avviato il progetto Futurae, articolato in due linee principali di attività, con il duplice obiettivo di conoscenza e promozione dell'imprenditoria migrante, che si concluderà a novembre 2022;
- alla luce dei risultati raggiunti con il progetto Futurae, questa Direzione Generale vuole dare continuità alle attività avviate in collaborazione con UNIONCAMERE e sperimentarne un potenziamento su un numero ristretto di territori, finanziando un nuovo intervento per promuovere l'imprenditoria migrante, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza;
- per quanto sopra premesso, UNIONCAMERE rappresenta il soggetto istituzionale specificamente qualificato per mettere a sistema il patrimonio informativo esistente in materia di imprenditoria migrante, lavoro autonomo e inclusione finanziaria in considerazione delle proprie attribuzioni a livello nazionale e come snodo della rete camerale sui territori;
- con nota prot. n. 2307 del 5 agosto 2022 il Ministero ha proposto ad UNIONCAMERE di predisporre una proposta progettuale per promuovere l'imprenditoria migrante, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza;
- UNIONCAMERE, con nota Pec del 9 settembre 2022 (prot. in ingresso n. 2543 del 9 settembre 2022), ha confermato il proprio interesse a collaborare sulla tematica indicata dal Ministero, trasmettendo una proposta progettuale "per promuovere l'imprenditoria migrante, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza", approvata dal Ministero con nota prot. n. 3115 del 27 ottobre 2022;
- la suddetta proposta prevede la realizzazione del progetto attraverso un partenariato composto da UNIONCAMERE, le CCIAA individuate, IFOA, Sistema camerale servizi (SICamera) ed Infocamere;

- il rapporto di collaborazione con le CCIAA individuate per lo svolgimento del progetto sarà disciplinato da note di affidamento incarico, la collaborazione con IFOA avverrà attraverso un accordo per distacco temporaneo di risorse in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'attuazione del progetto, mentre, SICamera ed Infocamere agiranno quali enti in house di UNIONCAMERE. I rapporti di collaborazione con i diversi partner saranno perfezionati entro la data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo;
- UNIONCAMERE sarà l'unico referente per il Ministero, curerà i rapporti istituzionali, assicurerà il coordinamento delle attività progettuali, predisporrà gli strumenti e le procedure necessarie alla loro concreta attuazione a livello centrale e territoriale e avrà la supervisione del Progetto.

Tanto premesso e considerato, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
(PREMESSE)

1. Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2
(OGGETTO)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore di UNIONCAMERE, finalizzata alla realizzazione di azioni per promuovere l'imprenditoria migrante, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza. In particolare, UNIONCAMERE, in collaborazione con i diversi partner di progetto, si impegna a realizzare le azioni previste nella proposta progettuale "per promuovere l'imprenditoria migrante, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza", approvata dal Ministero con nota prot. n. 3115 del 27 ottobre 2022.
2. Obiettivi specifici dell'intervento, che si svilupperanno attraverso quattro linee di azione, saranno: 1) favorire l'accesso di cittadini e cittadine migranti alle Camere di Commercio tramite servizi e strumenti dedicati e attività di informazione e sensibilizzazione, realizzabili anche in collaborazione con associazioni di migranti e associazioni che operano a favore dei migranti; 2)

promuovere la nascita di nuove imprese di migranti o l'avvio, da parte di migranti, di attività di autoimpiego, lavoro autonomo e libera professione tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento allo start up, con particolare attenzione alla partecipazione femminile; 3) supportare imprenditori e imprenditrici migranti nell'accesso al credito, anche tramite servizi di accompagnamento alle opportunità di finanziamento presenti a livello nazionale, regionale e locale e attività di sensibilizzazione degli istituti di credito; 4) implementare gli strumenti di conoscenza sull'imprenditoria migrante;

ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Con la stipula della presente Convenzione UNIONCAMERE, si impegna alla realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.
2. In particolare, UNIONCAMERE si impegna a:
   a. avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
   b. partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Ministero al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
   c. comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;
   d. informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
   e. conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo preposti, anche presso le Camere di Commercio individuate, le loro aziende speciali ed i partner di progetto preposti alla realizzazione delle linee di azione previste dal progetto;

f. trasmettere al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del progetto;
g. garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;
h. garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ARTICOLO 4
(DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE)

1. La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.
2. La presente Convenzione avrà efficacia di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di comunicazione a UNIONCAMERE dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma precedente.
3. Al fine di assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte di UNIONCAMERE, una o più proroghe non onerose del termine finale indicato al comma 2.

ARTICOLO 5
(PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA')

1. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo, UNIONCAMERE dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con gli obiettivi e l'oggetto della Convenzione, saranno declinati i contenuti delle linee di attività, i criteri di selezione per la scelta dei territori/Camere di Commercio da coinvolgere nelle attività territoriali, gli eventi promozionali e le iniziative di sensibilizzazione, nonché le ulteriori attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle attività.
2. Il piano esecutivo di cui al precedente comma dovrà essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.
3. Con cadenza semestrale, UNIONCAMERE si impegna a definire e trasmettere al Ministero una

relazione di monitoraggio fisico e finanziario, accompagnata da eventuali prodotti, al fine di consentire al Ministero di valutare la necessità o l'opportunità di definire interventi di assestamento o riorientamento o variazione del piano esecutivo approvato. La relazione dovrà anche essere accompagnata da un quadro riepilogativo dell'avanzamento della spesa.

4. UNIONCAMERE, si impegna a presentare, entro sessanta (60) giorni consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente Convenzione.
5. La relazione finale di cui al comma 4 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione della presente Convenzione, in conformità alle indicazioni definite dal Ministero.

ARTICOLO 6

(MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO)

1. Il contributo per la realizzazione delle attività descritte è pari ad un importo massimo di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00).
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul conto corrente intestato a UNIONCAMERE – IBAN IT98U0832703235000000004211.
3. La prima tranche, corrispondente al 44% del contributo totale, pari ad € 660.000,00 (euro seicentosessantamila/00), sarà erogata a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".
4. La seconda tranche, corrispondente al 30% del contributo totale, pari ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), sarà erogata dopo 12 mesi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma 3, previa presentazione di un *report* sulle attività realizzate e di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti.
5. Il saldo, nella misura dovuta, sarà erogato a seguito della presentazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione delle attività, del *report* finale su tutte le attività svolte in esecuzione della presente Convenzione, e della rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.

6. UNIONCAMERE sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
7. Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo-contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alle *tranches* di finanziamento già erogate dal Ministero, UNIONCAMERE sarà tenuta alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 7
(AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE)

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di efficacia della presente Convenzione e per i successivi ventiquattro mesi, come indicato al precedente articolo 4.
2. Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:
   a. previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;
   b. coerenti con le finalità e le azioni di cui al precedente art. 2;
   c. necessarie alla realizzazione del progetto;
   d. sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
   e. effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dell'ente, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 8
(MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA')

1. In caso di mancata integrale attuazione delle attività, UNIONCAMERE sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.
2. In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, UNIONCAMERE sarà tenuta alla restituzione della quota del contributo eventualmente già ricevuta relativa alla parte delle attività non realizzate, previa verifica da parte del Ministero, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 9
(VARIAZIONI PROGETTUALI)

1. Eventuali variazioni al piano esecutivo approvato potranno essere autorizzate dal Ministero, su richiesta scritta e motivata da parte di UNIONCAMERE, a condizione che le medesime non ne alterino l'impostazione e le finalità.
2. Nell'esecuzione della presente Convenzione, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività progettuali, saranno ammissibili esclusivamente variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel *budget*: tali variazioni dovranno essere accuratamente evidenziate all'atto della presentazione della relazione e della rendicontazione finale, precisandone le relative motivazioni.
3. Le variazioni compensative tra macrovoci di spesa che comportino uno scostamento superiore al 20% della minor macrovoce di spesa interessata, dovranno essere previamente autorizzate da parte del Ministero, su formale e motivata richiesta di UNIONCAMERE.
4. In nessun caso le variazioni al piano finanziario potranno comportare un aumento del finanziamento pubblico indicato al precedente art. 5.

ARTICOLO 10
(PUBBLICITÀ)

1. UNIONCAMERE si impegna ad utilizzare il logo ufficiale del Ministero, fornito dal medesimo, unitamente alla dicitura "Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" su atti, documenti, opere ed iniziative realizzate in attuazione del progetto.
2. UNIONCAMERE si impegna a mettere a disposizione del Ministero il materiale informativo di cui al comma precedente, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione dello stesso attraverso il sito istituzionale del Ministero.
3. Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Ministero, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per UNIONCAMERE.

ARTICOLO 11
(CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo ed il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto finanziato. A tal fine, UNIONCAMERE si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dal Ministero.

2. UNIONCAMERE si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 12
(OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nonché alle disposizioni previste nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

2. La titolarità del trattamento dei dati personali in capo al Ministero concerne esclusivamente i dati personali relativi ai soggetti che, al termine delle attività progettuali costituiscano un'impresa a titolarità migrante/mista/seconda generazione. Tale trattamento è principalmente finalizzato allo svolgimento, da parte del Ministero, di attività di valutazione e diffusione dei risultati del progetto, anche attraverso la realizzazione di focus group/convegni/incontri che prevedano il diretto coinvolgimento dei titolari delle neoimprese.

ARTICOLO 13
(RISOLUZIONE E RECESSO)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 della Convenzione. In tale

caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione della stessa.

2. La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

3. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

4. In caso di risoluzione o recesso, saranno corrisposte a UNIONCAMERE le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 14
(ELABORATI E PRODOTTI)

1 Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione e della fonte dei dati, potrà essere utilizzato dal Ministero e da UNIONCAMERE per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 15
(IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI)

1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate

nella presente Convenzione per la realizzazione del progetto programmato;

- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 16
(FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI)

1 Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione della presente Convenzione, laddove non possa essere definita in via bonaria, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3 La presente Convenzione si compone di 16 articoli e 14 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO	**PER UNIONCAMERE**
F.to dott.ssa Tatiana Esposito	F.to dott. Giuseppe Tripoli